

Cheli: «Intercettazioni solo per reati gravissimi. Pene severe per chi ne viola la segretezza»

Intervista a Enzo Cheli di Mario Coffaro

ROMA - «La libertà di corrispondenza, la tutela della dignità e dell'onore della persona, la privacy sono diritti primari che la Costituzione tutela senza eccezioni. L'uso delle intercettazioni dev'essere eccezionale e solo per gravissimi reati»: dice il giurista Enzo Cheli, vicepresidente emerito della Corte costituzionale, già presidente dell'Autorità Garante delle Comunicazioni, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Firenze.

La Camera sta per varare la riforma, quali suggerimenti darebbe al legislatore?

«L'intercettazione è uno strumento eccezionale da usare con estrema cautela sotto il controllo stretto, responsabile della magistratura. Non va mai dimenticato che il punto di partenza è la Costituzione che all'art.15 dice che la libertà di corrispondenza è la libertà più tutelata perché prevede una riserva di legge e una riserva di giurisdizione senza eccezioni. Mentre sulle altre libertà c'è l'eccezione dell'intervento urgente di polizia, su questa libertà non vi sono eccezioni. Non è un caso che la Costituzione abbia tutelato questa in maniera più forte di tutte le altre, sia in termini di libertà sia in termini di segretezza».

Ma già la legge prevede rigorosi limiti, di chi la colpa degli abusi?

«Gli abusi sono stati gravissimi, passati e recenti. L'elemento fondamentale dell'abuso va ricercato nell'utilizzo a volte scorretto di uno strumento eccezionale previsto dalla legge per acquisire prove. Secondo l'art. 267 del codice di procedura penale l'intercettazione è consentita "in presenza di gravi indizi di reato quando è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini" e di una responsabilità di un soggetto ben individuato. C'è stato abuso, invece, quando è stato utilizzato uno strumento eccezionale di acquisizione della prova come uno strumento ordinario di indagine, cioè per andare a cercare reati su cui ci sono semplici sospetti e non ci sono gravi indizi né sull'esistenza del reato né sulla competenza. In questo modo si è deviato proprio da quella che è l'impostazione corretta che il nostro codice aveva dato alla luce dell'art. 15 della Costituzione».

Come rimediare?

«Credo sia necessario lavorare sul terreno della piena affermazione della riserva di legge nell'elenco delle ipotesi di intercettazione lecita con l'indicazione tassativa dei reati e non con formule generiche. Ma credo anche si debba intervenire sugli aspetti procedurali. Che riguardano la durata e il soggetto responsabile dell'intercettazione. La durata di tempo credo vada limitata fortemente. In caso l'indagine debba proseguire perché emergono gravi indizi di reato e l'intercettazione diventi determinante sarebbe necessario prevedere la possibilità di chiedere una proroga ad un organo collegiale, per dare il massimo delle garanzie di rigore sull'effettiva necessità di proseguire un'attività di ricerca della prova che ripeto è eccezionale».

Quali altri obblighi introdurrebbe?

«È necessario introdurre la responsabilità delle persone sia dei pubblici ufficiali che decidono l'intercettazione e debbono custodirla, sia degli organi che debbono valutare quali siano da conservare ai fini processuali e quali da distruggere perché irrilevanti per l'indagine o coinvolgenti soggetti terzi estranei all'indagine. Penso che le violazioni agli obblighi di segretezza

debbano essere sanzionate severamente con pene aggravate rispetto a quelle attuali. Dovrebbe esserci un divieto generale di fare nomi di persone indirettamente coinvolte in intercettazioni. Al momento della pubblicazione legale degli atti bisognerebbe comunque depurare ogni riferimento a persone estranee».

Quando la stampa potrà pubblicarle?

«Bisogna stabilirlo: ad esempio quando gli atti del processo sono diventati pubblici, o dopo la prima sentenza. Dopo la sentenza non è facile, ma si potrebbero trovare delle modalità di protezione della riservatezza con adeguate sanzioni. Pene severe devono essere previste sia per i pubblici ufficiali responsabili della segretezza delle intercettazioni sia per la stampa che le pubblica prima dei termini che saranno stabiliti dalla legge. A ulteriore garanzia si può prorogare la segretezza almeno fino all'inizio del dibattimento. Naturalmente anche i magistrati dovrebbero rispondere in via disciplinare per eventuali violazioni deontologiche, cioè per l'abuso delle intercettazioni come ricerca di notizie di reato e non in via eccezionale per aggiungere altre prove ai gravi indizi di reato già acquisiti nell'indagine».